Denaro Protetto Gold – Lavoratori Dipendenti Privati

Nel presente documento sono contenuti:

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione: 24/11/2025 – Ultimo aggiornamento: 24/11/2025

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i Danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Denaro Protetto Gold

Data aggiornamento 24/11/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione danni in forma collettiva ad adesione facoltativa (durata quinquennale e decennale senza tacito rinnovo) che copre l'Assicurato persona fisica titolare o contitolare di un conto corrente intrattenuto presso UniCredit S.p.A. e residente in Italia. Il contratto è rivolto ai Lavoratori Dipendenti Privati con un contratto a tempo indeterminato e offre un sostegno economico in caso di imprevisti finanziari derivanti da **Decesso o Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% derivanti da Infortunio e da Perdita d'Impiego Involontaria.**

Che cosa è assicurato?

- ✓ Il **Decesso e l'Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40%, derivanti da Infortunio**. La copertura garantisce il pagamento di un Indennizzo pari al capitale scelto dall'Assicurato.
- ✓ La **Perdita d'Impiego Involontaria**, qualora l'Assicurato, al momento del Sinistro, sia inquadrabile come Lavoratore Dipendente Privato. La copertura prevede il pagamento di un Indennizzo su base mensile, composto da una quota fissa e una quota variabile, nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Perdita d'Impiego Involontaria.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

Il Decesso e l'Invalidità Permanente Totale derivanti da Malattia.

Non sono assicurabili con la Polizza Collettiva le persone fisiche che:

- ✗ **alla data di adesione alla Polizza Collettiva non siano titolari di un conto corrente presso UniCredit S.p.A.;**
- ✗ **alla data di adesione alla Polizza Collettiva non siano Lavoratori Dipendenti Privati;**
- ✗ **alla data di adesione alla Polizza Collettiva siano di età:**
  - inferiore a 18 (diciotto) anni e superiore a 60 (sessanta) anni in caso di adesione alla copertura assicurativa di durata 10 anni;
  - inferiore a 18 (diciotto) anni e superiore a 65 (sessantacinque) anni in caso di adesione alla copertura assicurativa di durata 5 anni;
- ✗ **non siano residenti in Italia;**
- ✗ **abbiano in corso l'Assicurazione, di cui alla presente Polizza Collettiva o precedenti analoghe edizioni della stessa o altre assicurazioni dello stesso tipo stipulate tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;**
- ✗ **affette da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40%;**
- ✗ **affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività, ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), epilessia.**

Si specifica inoltre che non sono assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati:

- ✗ **assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;**
- ✗ **assunti con contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione lavoro, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all'estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.**

Ci sono limiti di copertura?

! L'Assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, **limiti di Indennizzo, Franchigie, Periodi di Carenza e Periodi di Franchigia**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione **"Ci sono limiti di copertura?".**

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

Che obblighi ho?

- In sede di adesione l'Assicurando deve compilare e sottoscrivere il Questionario per valutare la coerenza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle proprie richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto.
- L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto, in caso di perdita dello status di Lavoratore Dipendente Privato, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A e richiedere la cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso UniCredit S.p.A..

Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato in base alla combinazione di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di mensilità indennizzabili e deve essere corrisposto **in forma unica ed anticipata** (per tutta la durata dell'Assicurazione) **mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso UniCredit S.p.A.**
Il Premio sarà addebitato il giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva da parte dell'Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Premio viene corrisposto dall'Assicurato e ha durata pari alla combinazione dell'offerta assicurativa scelta dall'Assicurato, fermo restando che quest'ultimo abbia un'età compresa tra:

- 18 e 60 anni alla data di adesione alla Polizza Collettiva per coperture assicurative di durata pari a 10 anni;
- 18 e 65 anni alla data di adesione alla Polizza Collettiva per coperture assicurative di durata pari a 5 anni.

La copertura termina prima della data di scadenza originaria:

- **in caso di chiusura del Conto Corrente assicurato, recesso annuale o variazione dello status lavorativo dell'Assicurato; in caso di liquidazione degli Indennizzi per Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% o per Decesso dell'Assicurato.**

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione **entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione** stessa. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità**. In entrambi i casi, l'Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione dell'apposito modulo presso la sua filiale UniCredit di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, oppure tramite comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz

Prodotto "Denaro Protetto Gold"

Data di aggiornamento 24/11/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'adesione al contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 – Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Via Piazza Tre Torri, n. civico 3; CAP 20145; città Milano (MI); tel. 800 11 66 33; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@Allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 il Patrimonio netto di **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 243%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è rapportata ai massimali assicurati e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato.

DECESSO DA INFORTUNIO E INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40% DA INFORTUNIO

La garanzia opera in caso di **Decesso da Infortunio dell'Assicurato o di Invalidità Permanente Totale da Infortunio con grado pari o superiore al 40%,** subiti nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.

Sono considerati Infortunio anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- la folgorazione;
- le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune
- gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
- le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

La somma assicurata per il caso di Decesso da Infortunio e di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% per ciascun Assicurato è determinata in base alla combinazione prescelta di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di mensilità indennizzabili come indicato nella tabella riportata all'Art. 8 "Determinazione del Premio" pagina 6, delle Condizioni di Assicurazione.

PERDITA D'IMPIEGO INVOLONTARIA

La garanzia **Perdita d'Impiego Involontaria** è prestata esclusivamente per il soggetto inquadrabile come **Lavoratore Dipendente Privato**, ovvero, la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana con un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.

Se la Perdita d'Impiego Involontaria perdura oltre il Periodo di Franchigia indicato nella successiva sezione "Ci sono limiti di copertura?", per ciascuna mensilità scadente durante il periodo di disoccupazione successivo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. corrisponderà quale indennizzo una quota fissa di € 800,00 e una quota variabile non superiore a € 200,00 pari al totale di tutte le utenze aventi scadenza di pagamento nei 30 giorni successivi il Periodo di Franchigia. Ulteriori informazioni sulla determinazione dell'Indennizzo sono consultabili all'Art. 30 "Determinazione dell'Indennizzo", pagina 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

DECESSO DA INFORTUNIO E INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40% DA INFORTUNIO

La somma assicurabile è compresa tra un minimo di € 30.000,00 (trentamila) e un massimo di € 100.000,00 (centomila) per singolo Assicurato.

L'Indennizzo per il caso di Decesso da Infortunio non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%.

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Decesso da Infortunio o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% da Infortunio causato da:

- Infortuni verificatisi prima della data di adesione alla Polizza Collettiva;
- suicidio ed atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;
- imprese temerarie, comportamenti sconsiderati ed imprudenti senza necessità, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- epilessia;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo;
- pratica dei seguenti sport:

  j1) arti marziali, atletica pesante, arrampicata libera comunque effettuata, guidoslitta (bob), kayak, canoa fluviale, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalate di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala UIAA o di grado equivalente, sci/snowboard alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;

  j2) sport estremi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, base jumping, bungee jumping, downhill, rafting, torrentismo, hydrospeed, snowrafting, sci/snowboard estremo, sci/snowboard acrobatico, free climbing nella versione "free solo", regate transoceaniche in solitaria, canyoning, skeleton, kitesurf;
- pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

PERDITA D'IMPIEGO INVOLONTARIA

Per la garanzia Perdita d'Impiego Involontaria è previsto **un Periodo di Franchigia pari a 60 (sessanta) giorni,** pertanto se il Sinistro ha una durata inferiore al Periodo di Franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo**.**

Per ciascun Sinistro potranno essere corrisposti al massimo 6 o 12 indennizzi consecutivi in base alla combinazione di Capitale assicurato e numero massimo di indennizzi scelti all'Assicurato. Per ciascun Assicurato **potranno essere indennizzate fino a un massimo di 36 rate per tutta la durata dell'Assicurazione**.

L'Assicurazione non è operante – e pertanto non verrà corrisposto Indennizzo – quando:

a) l'Assicurato, al momento del Sinistro, non ha ancora concluso e superato il periodo di prova;
b) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i dodici mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non vengono considerate;
c) l'Assicurato ha stipulato - e la cessazione del rapporto di lavoro si riferisce a - un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o uno dei seguenti contratti di lavoro, ancorché a tempo indeterminato: di collaborazione; di lavoro accessorio; di apprendistato; di somministrazione lavoro; di lavoro intermittente; di lavoro domestico; di assunzione da parte di imprese familiari; di lavoro stipulato all'estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) l'Assicurato è stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi soggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile), o per ragioni disciplinari;

e) la Perdita d'Impiego Involontaria è conseguenza di pensionabilità di vecchiaia, pensionamento o prepensionamento;
f) l'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
g) l'Assicurato ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro anche a seguito e/o nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale;
h) l'Assicurato è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi oggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile) e abbia stipulato un accordo con il datore di lavoro avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, in termini di rinuncia da parte dell'Assicurato all'impugnazione del licenziamento, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso;
i) l'Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali o non rifiuti senza motivo eventuali offerte di lavoro;
j) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria o Edilizia anche in deroga;
k) la perdita del posto di lavoro è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
l) la perdita del posto di lavoro è conseguenza di dimissioni dell'Assicurato.

Per la garanzia **Perdita d'Impiego Involontaria** l'efficacia della copertura assicurativa decorre dallo scadere di un **Periodo di Carenza di 120 giorni** dalla data di decorrenza. Pertanto, **nessun sinistro di Perdita d'Impiego Involontaria accaduto prima dello scadere del suddetto termine sarà indennizzabile**.

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro di Perdita d'Impiego Involontaria, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita d'Impiego Involontaria se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un **Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi** nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad assumere la qualifica di Lavoratore Dipendente Privato ed abbia superato il periodo di prova**.** Il suddetto Periodo di Riqualificazione si applica anche per i sinistri di Perdita d'Impiego Involontaria denunciati durante il Periodo di Carenza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Denaro Protetto Gold è destinato a Clienti UniCredit S.p.A., titolari o contitolari di conto corrente UniCredit, persone fisiche che siano residenti in Italia e che abbiano alla data di adesione all'Assicurazione un'età compresa tra:

- 18 e 60 anni per coperture assicurative di durata pari a 10 anni;
- 18 e 65 anni per coperture assicurative di durata pari a 5 anni.

In particolare, il prodotto si rivolge a Lavoratori Dipendenti Privati che intendano tutelarsi in caso di imprevisti derivanti da: Decesso da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% e Perdita di Impiego Involontaria.

Quali costi devo sostenere?

I costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 40,70% del premio imponibile, di cui il **30,00%** quale quota parte percepita dall' Intermediario.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: ▪ lettera inviata a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano ▪ tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it ▪ fax: 02 72162588 UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere **entro 45 giorni** dal ricevimento del reclamo. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (Obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il Premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi** Con riguardo alle garanzie "Invalidità Permanente da infortunio" e "Decesso da infortunio" in capo all'Assicurato persona fisica compete una detrazione d'imposta nei limiti e con le modalità in vigore al momento del pagamento. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche né, in caso di Decesso dell'Assicurato, ad imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, CONSULTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE OVE PREVISTA, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni

ad adesione facoltativa

n°589600241 per Lavoratori Dipendenti Privati

titolari di conto corrente presso UniCredit S.p.A.

Denaro Protetto Gold

AVVERTENZA

Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva

Data ultimo aggiornamento: 24/11/2025

Indice

GLOSSARIO ... 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ... 5
Art.1 – Sezioni di Polizza ... 5
Art.2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva ... 5
Art.3 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva ... 5
Art.4 - Variazione dello status lavorativo ... 5
Art.5 – Persone non assicurabili ... 6
Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione ... 6
Art.7 - Durata dell'Assicurazione ... 6
Art.8 - Determinazione del Premio ... 6
Art.9 – Diritto di recesso dell'Assicurato ... 6
Art.10 – Chiusura Conto Corrente - Recesso dell'Assicurato ... 7
Art.11 – Procedura per la valutazione del danno ... 7
Art.12 – Pagamento dell'indennizzo - Beneficiario ... 7
Art.13 - Dichiarazioni inesatte od omissioni ... 8
Art.14 - Modifiche dell'Assicurazione ... 8
Art.15- Rinvio alle norme di legge ... 8
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLTANTO PER LA SEZIONE I DECESSO DA INFORTUNIO ED INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40% ... 8
Art.16 – Oggetto dell'Assicurazione ... 8
Art.17 – Esclusioni ... 8
Art.18 – Somma assicurata ... 9
Art.19 – Decesso da Infortunio ... 9
Art.20 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 40% ... 10
Art.21– Estensione territoriale ... 10
Art.22 - Obblighi in caso di Sinistro ... 10
Art.23 – Limiti di Indennizzo ... 11
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLTANTO PER LA SEZIONE II PERDITA D'IMPIEGO INVOLONTARIA ... 11
Art.24 – Oggetto dell'Assicurazione ... 11
Art.25 – Periodo di Carenza ... 11
Art.26 – Esclusioni ... 11
Art.27 - Obblighi in caso di Sinistro ... 12
Art.28 – Denunce Successive ... 12
Art.29 – Periodo di Franchigia ... 12
Art.30 – Determinazione dell'Indennizzo ... 12
Art.31 – Limiti di Indennizzo ... 12
TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE ... 13

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, vale a dire la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Conto Corrente in essere presso il Contraente medesimo, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva e che sia Lavoratore Dipendente Privato, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Si specifica, inoltre, che non rientrano nella definizione di Assicurato i Lavoratori Dipendenti Privati:
a) assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e
b) assunti con contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione lavoro, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, di lavoro stipulato all'estero (se non regolato dalla legge italiana) e assunti da impresa familiare;

Assicurazione
Il contratto di assicurazione;

Beneficiario
Il soggetto al quale spetta l'Indennizzo in caso di Decesso dell'Assicurato;

Conto Corrente
Il contratto stipulato con il Contraente, con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto stesso (art.1823 del Codice Civile);

Conto Corrente Attivo
il Conto Corrente che, alla data del giorno precedente a quello dell'Infortunio, presenta un saldo creditorio nei confronti dell'Assicurato;

Conto Corrente Passivo
Il Conto Corrente che, alla data del giorno precedente a quello dell'Infortunio, presenta un saldo debitorio nei confronti dell'Assicurato;

Contraente
Il soggetto che stipula l'Assicurazione con UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.;

Decesso
La morte dell'Assicurato;

Disoccupazione
Lo stato dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro;

Durata dell'Assicurazione
La durata, espressa in mesi interi, del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto di assicurazione, durante il quale le coperture assicurative previste risultano valide;

Indennizzo
La somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. che presta la garanzia in caso di Sinistro;

Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

Intermediario/Distributore
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;

Invalidità Permanente
La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile da parte dell'Assicurato, a causa di Infortunio della capacità di svolgere un lavoro proficuo, con espresso riferimento alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato;

Invalidità Permanente Totale
L'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40%;

Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.

Modulo di Adesione
Il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Normale Attività Lavorativa
L'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato;

Perdita d'Impiego Involontaria
La perdita, da parte dell'Assicurato, dello stato di Lavoratore Dipendente Privato per effetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi oggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile) o intervenuto nell'ambito e/o all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, comminato senza alcun concorso della volontà dell'Assicurato e non motivato da colpa o dolo dell'Assicurato o da ragioni disciplinari o comunque non conseguente a risoluzione consensuale da parte dell'Assicurato stesso anche a seguito e/o nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, che abbia generato la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione;

Periodo di Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. Se il sinistro si verifica in tale periodo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. che presta la garanzia non paga alcun Indennizzo;

Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Perdita di Impiego Involontaria, indennizzabile a termini della Polizza Collettiva, affinché l'Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo;

Periodo di Riqualificazione
Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato, prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d'Impiego Involontaria;

Polizza Collettiva
Il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse di più Assicurati;

Premio
La somma, comprensiva di imposte del 2,50%, dovuta dall'Assicurato a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in relazione all'Assicurazione;

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
L'impresa di assicurazione;

Utenze
Tutte le utenze domestiche intestate all'Assicurato, relative ai servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, teleriscaldamento, telefono, internet, tv satellitare o via cavo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Sezioni di Polizza

La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti sezioni:

I. Decesso da Infortunio ed Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%;

II. Perdita d'Impiego Involontaria

Per ciascuna sezione l'oggetto dell'Assicurazione è disciplinato dall'apposito articolo riportato all'interno della sezione medesima. La disciplina di cui agli articoli dal 2 al 15 risulta applicabile indifferentemente a tutte le sezioni sopra indicate.

Art.2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

Valutata preventivamente, tramite il "Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative", la coerenza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze assicurative dell'Assicurando, l'Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, del Modulo di Adesione (vedi fac-simile del Modulo di Adesione contenuto nel set informativo) redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.). Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo presso i locali del Distributore UniCredit S.p.A. la documentazione afferente alla Polizza Collettiva, il medesimo Distributore offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet - la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.

Qualora l'Assicurato abbia aderito ad uno dei Servizi di cui sopra, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione relativa all'Adesione alla Polizza Collettiva e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nel pertinente ambiente protetto con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dall'Assicurato a valere sul prodotto assicurativo.

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

a) Numero del Conto Corrente assicurato;
b) Dati anagrafici dell'Assicurato;
c) Durata dell'Assicurazione;
d) Capitali minimi e massimi assicurati e numero mensilità indennizzabili;
e) Premio unico anticipato, con indicazione della quota parte relativa alle imposte (nella misura del 2,50%).

E' consentita l'Assicurazione di un solo conto corrente per ciascun intestatario o cointestatario di conto corrente, anche nel caso di più conti correnti intestati o cointestati al medesimo Assicurato. L'Assicurato avrà facoltà di designare specificatamente i Beneficiari in caso di Decesso; in tal caso dovrà risultare compilata e debitamente sottoscritta dall'Assicurato medesimo la relativa apposita sezione all'interno del Modulo di Adesione.

Art.3 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati in modalità cartacea ovvero in modalità elettronica nell' ambiente protetto del Servizio Banca Multicanale o del Servizio UniCredit Digital Mail Box cui abbia aderito l'Assicurato stesso, i seguenti documenti:

a) Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi;
b) Modulo di Adesione comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
c) **Set informativo**.

Una copia del Modulo di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto, anche in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **comprensiva dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, dovrà rimanere in possesso del Contraente** che si impegna a consegnarla tempestivamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.4 - Variazione dello status lavorativo

L'Assicurato che, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, cambia la propria attività lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato **deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Contraente** compilando l'apposito documento e richiedendo la cessazione dell'Assicurazione presso la filiale UniCredit di riferimento da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà immediata comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. In tal caso, le garanzie Decesso da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% e Perdita d'Impiego Involontaria cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività lavorativa, e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la quota parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell'importo da rimborsare all' Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui al successivo **Art. 10 Chiusura Conto Corrente - Recesso dell'Assicurato.** Tale importo sarà accreditato dal Contraente sul conto corrente dell'Assicurato.

Resta inteso che qualora l'Assicurato non comunicasse il cambiamento di attività lavorativa durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la garanzia "Perdita d'Impiego Involontaria" non sarà comunque più operante, salvo che l'Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato durante il medesimo periodo di validità dell'Assicurazione.

Inoltre, con riferimento alle garanzie "Decesso da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%", il cambiamento di attività lavorativa dell'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell'Indennizzo (salvo che l'Assicurato abbia richiesto la cessazione dell'Assicurazione).

Art.5 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone fisiche:

a) che alla data di adesione alla Polizza Collettiva non siano Lavoratori Dipendenti Privati;

b) che alla data di adesione alla Polizza Collettiva risultino di età:
- **inferiore a 18 (diciotto) anni e superiore a 60 (sessanta) anni** in caso di sottoscrizione della polizza di durata 10 anni;
- **inferiore a 18 (diciotto) anni e superiore a 65 (sessantacinque) anni** in caso di sottoscrizione della polizza di durata 5 anni

c) che non siano residenti in Italia;

d) che abbiano in corso l'Assicurazione, di cui alla presente Polizza Collettiva o precedenti analoghe edizioni della stessa o altre assicurazioni dello stesso tipo stipulate tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;

e) affette da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40%;

f) affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività, ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), epilessia.

Si specifica inoltre, che non sono assicurabili i Lavoratori Privati:

1. **assunti con contratto di lavoro a tempo determinato**
2. **assunti con contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione lavoro, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, di lavoro stipulato all'estero (se non regolato dalla legge italiana) e assunti da impresa familiare.**

L'Assicurazione non può essere stipulata da persone giuridiche.

Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a versare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per il tramite del Contraente, il Premio, così come quantificato all'**Art.8 - Determinazione del Premio, in forma unica ed anticipata per tutta la durata dell'Assicurazione.**

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Premio viene corrisposto dall'Assicurato medesimo tramite addebito sul Conto Corrente assicurato.

Art.7 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione ha durata pari all'opzione prescelta di cui al successivo **Art.8 - Determinazione del Premio**

Fatto salvo quanto disciplinato dall'**Art.9 – Diritto di recesso dell'Assicurato,** l'Assicurazione rimarrà operante fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

L'Assicurazione cesserà comunque, anche prima della data di scadenza originaria e senza alcun rimborso di Premio, in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% oppure in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Decesso dell'Assicurato da Infortunio.

Art.8 - Determinazione del Premio

Per ciascun Assicurato il Premio, comprensivo di imposte, è unico ed anticipato e predeterminato in base alle combinazioni di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di mensilità indennizzabili come indicato nella tabella di seguito riportata.

Nel caso di più intestatari per uno stesso Conto Corrente, ciascun intestatario potrà aderire individualmente alla Polizza Collettiva corrispondendo il relativo Premio ed usufruendo per intero delle prestazioni assicurative.

	Capitali assicurati: minimo € 30.000 e massimo € 100.000		Capitali assicurati: minimo e massimo € 100.000	
	n° 6 mensilità indennizzabili	n°12 mensilità indennizzabili	n° 6 mensilità indennizzabili	n°12 mensilità indennizzabili
Durata	Premio	Premio	Premio	Premio
5 anni	€ 2.812,25	€ 4.577,09	€ 3.169,71	€ 4.934,55
10 anni	€ 5.113,18	€ 8.321,98	€ 5.763,11	€ 8.971,91

Art.9 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa**.

Il recesso dovrà essere effettuato dandone comunicazione alla filiale UniCredit di riferimento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure compilando l'apposito documento presso la filiale medesima, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare per intero il Premio versato all'Assicurato, per il tramite del Contraente mediante accredito sul Conto Corrente.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, all' Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con preavviso di 60 (sessanta) giorni** rispetto alla scadenza della singola annualità. **Il recesso dovrà essere effettuato dandone comunicazione alla filiale UniCredit di riferimento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure compilando l'apposito documento presso la filiale medesima, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.** Il Contraente provvederà a darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo **Art.10 – Chiusura Conto Corrente - Recesso dell'Assicurato**, mediante accredito sul Conto Corrente.

Art.10 – Chiusura Conto Corrente - Recesso dell'Assicurato

Nel caso di:

a) chiusura Conto Corrente;

b) recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione ai sensi del precedente **Art. 9 – Recesso dell'Assicurato**

c) variazione dello status lavorativo;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

a) dalla data di chiusura del Conto Corrente;

b) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità indicate al precedente **Art. 9 – Recesso dell'Assicurato;**

c) dalla data di variazione dello status lavorativo oppure dalla data di perdita dello status di Lavoratore Dipendente Privato comunicata dall'Assicurato.

Per tutti i casi sopra elencati l'Assicurato avrà diritto ad ottenere da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

R= Ppu*((N-K)/N)

dove:

R importo da rimborsare

P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%)

Ppu Premio unico anticipato imponibile = P / 1,025

N Durata dell'Assicurazione espressa in mesi interi

K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)

Esempio

combinazione prescelta:

- capitale assicurato: minimo € 30.000,00 massimo € 100.000,00
- numero 6 indennizzi per sinistro;
- durata 5 anni (60 mesi);

il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P = € 2.812,25

Ppu = € 2.743,66

N = 60 mesi

K = 30

R = € 1.371,83

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso della quota parte di Premio imponibile all'Assicurato per il tramite del Contraente mediante accredito sul Conto Corrente.

Art.11 – Procedura per la valutazione del danno

La valutazione del danno è concordata direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.

Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuta la Prestazione Assicurata a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.

Il Collegio risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

Art.12 – Pagamento dell'indennizzo - Beneficiario

In caso di Decesso dell'Assicurato, per ogni garanzia prevista dal presente contratto:

a) se il Decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. abbia potuto effettuare gli accertamenti necessari gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione richiesta agli articoli "Obblighi in caso di Sinistro" di cui alle successive Sezioni, **il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.** Una

volta acquisita la documentazione sopra indicata UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla valutazione del danno in base alla documentazione disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro. Nel caso l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi previa produzione della **dichiarazione di successione**, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l'importo quantificato od offerto;

b) se il Decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi, previa produzione del **certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione,** in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante e, l'importo quantificato offerto.

In tali ipotesi, il pagamento dell'Indennizzo verrà eseguito da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei suoi eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi oppure dei Beneficiario specificatamente designato dall'Assicurato così come indicato sul Modulo di Adesione. In qualsiasi momento l'Assicurato può revocare o modificare tale designazione. **La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. o specificamente disposte per testamento facendo espresso riferimento alla presente Polizza Collettiva.**

La designazione dei Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art.1921 del Codice Civile):

a) dopo che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'accettazione del beneficio;

b) dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione della Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di volersi avvalere del beneficio. Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del Decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, provvede al pagamento della prestazione assicurativa, nei confronti dei Beneficiari di polizza, in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni.

In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% ovvero di Perdita d'Impiego Involontaria, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni. In entrambi i casi, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Art.13 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.14 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.15- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme della legge italiana vigenti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLTANTO PER LA SEZIONE I DECESSO DA INFORTUNIO ED INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40%

Art.16 – Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. garantisce a favore dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto all'**Art. 17 - Esclusioni** - il pagamento di un Indennizzo in caso di Decesso da Infortunio o di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%, che l 'Assicurato stesso subisca:

a) nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.

Sono considerati Infortunio anche:

1) l'asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
3) l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) la folgorazione;
7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

Art.17 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Decesso da Infortunio o di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% causati o derivanti da:

a) Infortuni verificatisi prima della data di adesione alla Polizza Collettiva;
b) suicidio ed atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
c) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;

d) imprese temerarie, comportamenti sconsiderati ed imprudenti senza necessità, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
f) epilessia;
g) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
h) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
i) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo;
j) pratica dei seguenti sport:
j1) arti marziali, atletica pesante, arrampicata libera comunque effettuata, guidoslitta (bob), kayak, canoa fluviale, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalate di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala UIAA o di grado equivalente, sci/snowboard alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
j2) sport estremi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, base jumping, bungee jumping, downhill, rafting, torrentismo, hydrospeed, snowrafting, sci/snowboard estremo, sci/snowboard acrobatico, free climbing nella versione "free solo", regate transoceaniche in solitaria, canyoning, skeleton, kitesurf;
k) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
l) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
m) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
n) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
o) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art.18 – Somma assicurata
La somma assicurata per il caso di Decesso da Infortunio e per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% per ciascun Assicurato sarà determinata in base alla combinazione prescelta di cui al precedente **Art.8 - Determinazione del Premio**.
Nel caso di:
a) **Conti Correnti Passivi** – l'indennizzo liquidato sarà pari al capitale minimo previsto dalla combinazione prescelta di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di mensilità indennizzabili indicata nella tabella di cui all'**Art. 8 - Determinazione del Premio**.
b) **Conti Correnti Attivi** – l'Indennizzo liquidato sarà pari al saldo in linea capitale del Conto Corrente, determinato considerando anche l'ammontare degli effetti s.b.f. (salvo buon fine) con valuta non ancora scaduta, come risultante dalle evidenze contabili del Contraente alla data del giorno precedente a quello in cui si è verificato l'Infortunio fermo il minimo ed il massimo dei capitali previsti dalla combinazione prescelta, di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di indennizzi, indicata nella tabella di cui all'**Art. 8 - Determinazione del Premio**.

Nel caso di Conti Correnti cointestati, per ciascun cointestatario Assicurato la somma assicurata è pari all'intero importo come sopra determinato.
I saldi contabili alla data del giorno precedente a quello dell'Infortunio, fatta salva in ogni caso la prassi contabile in uso presso il Contraente, saranno eventualmente modificati tenendo conto delle operazioni creditorie e/o debitorie ancora non registrate ma già iniziate o disposte anteriormente al giorno dell'Infortunio:
1) direttamente presso il Contraente;
2) non direttamente presso il Contraente, a condizione che il Contraente medesimo fornisca prova che le operazioni in questione siano state effettuate entro il termine del giorno precedente a quello in cui si è verificato l'Infortunio.

Relativamente ai rapporti bancari in valuta estera, i relativi importi verranno convertiti in Euro utilizzando i rapporti di cambio ufficiali al termine del giorno precedente a quello dell'Infortunio.

Art.19 – Decesso da Infortunio
Qualora l'Infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva il Decesso dell'Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquiderà al Beneficiario la somma a tale titolo assicurata.
In caso di scomparsa dell'Assicurato conseguente a Infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se, successivamente al pagamento dell'Indennizzo da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., risulterà che l'Assicurato è vivo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40% eventualmente subita.
L'Indennizzo per la garanzia "Decesso" non è cumulabile con l'Indennizzo previsto per la garanzia "Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%".

Art.20 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 40%
Qualora l'Infortunio dell'Assicurato, abbia per conseguenza l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%, e questa si verifichi – **anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto,** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. corrisponderà all'Assicurato la somma a tale titolo assicurata.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" (D.P.R. 30-06-1965 n°1124), di seguito allegata.
Ai fini della determinazione del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio.
Le conseguenze che l'Infortunio può aver causato sulle eventuali invalidità preesistenti alla data di stipula del contratto non concorreranno alla valutazione del suddetto grado di Invalidità Permanente.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d'Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.
La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Qualora l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
I postumi di Invalidità Permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di denuncia.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente", il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, **tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa, in relazione alla Normale attività lavorativa svolta dall'Assicurato.**

La valutazione verrà effettuata comunque tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato, così come riconosciuta dagli Enti abilitati a cui è stata avanzata la richiesta di attestazione dell'Invalidità Permanente Totale, considerando sempre e comunque la valutazione più favorevole all'Assicurato.

Art.21– Estensione territoriale
L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

Art.22 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) **presentare denuncia formale a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite comunicazione scritta direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..** Allo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto nonché direttamente presso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. E' possibile acquisire idonea modulistica, anche contattando UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite PEC all'indirizzo unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.
L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile;
b) fornire **fotocopia di un valido documento di identità** dell'Assicurato;
c) in caso di **Decesso dell'Assicurato**, gli aventi diritto debbono fornire:
   1) **certificato di morte** dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
   2) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa dall'avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto **l'atto di notorietà** (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l'eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l'Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento.
   In caso di esistenza di testamento dell'Assicurato, dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità di agire.
   Qualora non esista testamento dell'Assicurato, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari),i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.
   3) fotocopia di un valido **documento di identità** dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
   4) qualora i soggetti/persone **aventi diritto risultino minorenni o incapaci,** decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;

5) **relazione del medico curante** (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico dell'Assicurato. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., anche nell'interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, Decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori dell'Italia, Decesso per Infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicato nel Modulo di Adesione e i documenti prodotti dallo stesso, ecc….). **In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano**;

d) in caso di **Invalidità Permanente**:
1) fornire **certificazione dell'Invalidità Permanente** e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale con documentazione medica a supporto;
2) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, **i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni**. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
L'Assicurato deve altresì:
3) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
4) fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga Decesso dell'Assicurato, i suoi eredi legittimi o i beneficiari designati nell'Assicurazione devono dare immediato avviso a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., e fornire la documentazione sopra prevista per il caso Decesso dell'Assicurato.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

Art.23 – Limiti di Indennizzo
Per ciascun Sinistro, l'Indennizzo per ciascun Assicurato non potrà essere in alcun caso superiore a € 100.000,00, né inferiore a € 30.000,00 in base alla combinazione prescelta tra quelle indicate nella tabella di cui all'**Art. 8 - Determinazione del Premio.**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE SOLTANTO PER LA SEZIONE II
PERDITA D'IMPIEGO INVOLONTARIA

Art.24 – Oggetto dell'Assicurazione
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. garantisce, fatto salvo quanto previsto all'**Art. 26 - Esclusioni**. il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da **Perdita d'Impiego Involontaria**.
La garanzia è operante soltanto qualora l'Assicurato, al momento del Sinistro, abbia lo status di **Lavoratore Dipendente Privato**.

Art.25 – Periodo di Carenza
E' previsto un **Periodo di Carenza di 120 (centoventi) giorni** dalla data di decorrenza dell'Assicurazione; qualora la Perdita d'Impiego Involontaria avvenga entro 120 (centoventi) giorni da tale data, **la garanzia non sarà operante**.

Art.26 – Esclusioni
L'Assicurazione non è operante – e pertanto non verrà corrisposto Indennizzo – quando:
a) l'Assicurato, al momento del Sinistro, non ha ancora concluso e superato il periodo di prova;
b) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i dodici mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non vengono considerate;
c) l'Assicurato ha stipulato - e la cessazione del rapporto di lavoro si riferisce a - un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o uno dei seguenti contratti di lavoro, ancorché a tempo indeterminato: di collaborazione; di lavoro accessorio; di apprendistato; di somministrazione lavoro; di lavoro intermittente; di lavoro domestico; di assunzione da parte di imprese familiari; di lavoro stipulato all'estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) l'Assicurato è stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi soggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile), o per ragioni disciplinari;
e) la Perdita d'Impiego Involontaria è conseguenza di pensionabilità di vecchiaia, pensionamento o prepensionamento;
f) l'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
g) l'Assicurato ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro anche a seguito e/o nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale;
h) l'Assicurato è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi oggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile) e abbia stipulato un accordo con il datore di lavoro avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, in termini di rinuncia da parte dell'Assicurato all'impugnazione del licenziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso;
i) l'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia ;
j) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria o Edilizia anche in deroga;

k) la perdita del posto di lavoro è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
l) la perdita del posto di lavoro è conseguenza di dimissioni dell'Assicurato.

Art.27 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto di quest'ultimo , deve:

a) presentare denuncia formale a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Si segnala che allo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto nonché direttamente presso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. E' possibile acquisire idonea modulistica, anche contattando UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite PEC all'indirizzo unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it .
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato.

Inoltre l'Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i seguenti documenti:

a) attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente Privato al momento del Sinistro;
b) copia della lettera di licenziamento;
c) copia di un documento comprovante l'iscrizione all'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia;
d) ove l'Assicurato sia stato licenziato nell'ambito e/o all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, copia dell'accordo sindacale e della manifestazione dell'Assicurato di non opposizione al recesso;
e) dichiarazione del datore di lavoro attestante la sospensione dal lavoro con indicazione dell'eventuale intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria o Edilizia anche in deroga.

L'Assicurato, infine, una volta **scaduto il Periodo di Franchigia**, di cui al successivo **Art.29 – Periodo di Franchigia**, per ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro **deve compilare ed inviare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, allo stesso recapito indicato alla lettera a), **il modulo di continuazione del Sinistro**; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e deve essere inviato a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro**.

Art.28 – Denunce Successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro di Perdita d'Impiego Involontaria, o dopo la denuncia di un medesimo Sinistro durante l'iniziale Periodo di Carenza pari a 120 (centoventi) giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita d'Impiego Involontaria se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso **un Periodo di Riqualificazione di 180 (centottanta) giorni consecutivi** nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad assumere la qualifica di Lavoratore Dipendente Privato ed abbia superato il periodo di prova.

Art.29 – Periodo di Franchigia
Viene previsto un Periodo di Franchigia di 60 (sessanta) giorni.
Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.

Art.30 – Determinazione dell'Indennizzo
Alla scadenza del **Periodo di Franchigia** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. corrisponderà un Indennizzo il cui ammontare complessivo risulterà pari alla somma delle due seguenti componenti:

a) una quota fissa di importo pari a € 800,00;
b) una quota variabile, di importo non superiore a € 200,00, pari al totale di tutte le Utenze aventi data di scadenza pagamento compresa nei 30 (trenta) giorni precedenti il Periodo di Franchigia.

Un ulteriore Indennizzo sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro; l'importo di ciascun Indennizzo successivo risulterà dalla somma della quota fissa di € 800,00 e della quota variabile, di importo non superiore a € 200,00, pari al totale di tutte le Utenze aventi data di scadenza pagamento compresa nei 30 (trenta) giorni oggetto di Indennizzo.Art.31 – Limiti di Indennizzo
Per ciascun Sinistro non potranno essere corrisposti più di n°6 (sei) o n°12 (dodici) indennizzi consecutivi in base alla combinazione prescelta di durata, capitale minimo assicurato e numero massimo di indennizzi per ciascun successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro, di cui al precedente **Art. 8 - Determinazione del Premio.**
Per ciascun Assicurato non potranno essere corrisposte più di n°36 (trentasei) indennizzi complessivamente per più Sinistri accaduti durante tutta la durata dell'Assicurazione.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE

D.P.R. 30-06-65 N°1124 DESCRIZIONE	PERCENTUALE Destro		 Sinistro
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi		100%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace		 11% 30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%		40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%		30%
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale - per amputazione al terzo superiore	 85% 80%		 75% 70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%		60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%		55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%		30%
Perdita totale del pollice	28%		23%
Perdita totale dell'indice	15%		13%
Perdita totale del medio		12%	
Perdita totale dell'anulare		8%	
Perdita totale del mignolo		12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%		12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%		6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%		9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	 30% 35% 45% 25%		 25% 30% 40% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%		50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	 40% 45% 55% 35%		 35% 40% 50% 30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione	18% 22% 25% 35%		15% 18% 22% 30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45%	

Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30%	
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso		16%	
Perdita totale del solo alluce		7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11%	

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

FAC-SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE

Polizza Collettiva contro i Danni n°589600241

per Lavoratori Dipendenti Privati titolari di conto corrente presso UniCredit S.p.A.

DENARO PROTETTO GOLD

ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 24/11/2025

Dati Conto Corrente

Numero Conto Corrente _____

Dati Assicurato

Cognome	Nome	Codice Fiscale
_____	_____	_____

Dati copertura assicurativa

Decorrenza: dalle ore 24.00 del giorno di addebito del Premio unico anticipato Durata: _____anni

Garanzie e prestazioni assicurate secondo l'opzione prescelta tra quelle previste dalle Condizioni di Assicurazione:

- **Decesso da Infortunio ed Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%:** una somma pari al saldo del c/c con un minimo assicurato pari a € _____ e una somma assicurata pari a € 100.000,00
- **Perdita d'Impiego Involontaria**: quota fissa di importo pari a € 800,00 mensili, oltre quota variabile, di importo non superiore a € 200,00 mensili, pari al totale di tutte le bollette relative alle Utenze intestate all'Assicurato, con il massimo di numero ___ indennizzi mensili per ciascun Sinistro e per anno assicurativo, e con il massimo di numero 36 indennizzi mensili per tutta la durata dell'Assicurazione.

Premio unico anticipato

Premio unico anticipato, inclusivo di imposte, €_____ Imposte € _____

PRENDO ATTO che **UniCredit S.p.A. ("Banca")** ha stipulato con **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** , per conto dei propri clienti intestatari di un Conto Corrente, la Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°**589600241** ("**Polizza Collettiva contro i Danni**"), concernente una copertura assicurativa per i casi di Decesso da Infortunio, di Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 40%, e di Perdita d'Impiego Involontaria.

DICHIARO di essere **Lavoratore Dipendente Privato**, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di assicurabilità e di non rientrare nelle categorie professionali di persone non assicurabili previste dalle Condizioni di Assicurazione, e di aderire alla **Polizza Collettiva contro i Danni** in qualità di Assicurato.

AUTORIZZO la Banca a trasmettere a **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A**. le informazioni relative al Conto Corrente necessarie per l'esecuzione della **Polizza Collettiva contro i Danni.**

PRENDO ATTO che il Premio viene corrisposto in forma unica e anticipata.

PRENDO ATTO che, per il caso di Decesso, il beneficio della Prestazione Assicurata spetta ai miei eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi, salvo quanto da me specificatamente indicato nel presente Modulo di Adesione e fatto salvo quanto disposto dagli artt.1920 e 1921 del Codice Civile.

DO MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, a mezzo addebito sul mio Conto Corrente intrattenuto presso la **Banca** medesima.

Dichiarazione riferita al solo caso in cui l'adesione alla Polizza Collettiva contro i Danni avvenga previa interlocuzione con l'Assicurato tramite tecniche di comunicazione a distanza:

DICHIARO di aver prestato, preventivamente alla sottoscrizione della presente, il consenso alla formulazione della proposta assicurativa e all'eventuale conclusione del contratto con modalità di comunicazione a distanza ai sensi degli articoli 72 e 82 del regolamento IVASS 40/2018.

Data _____ Firma Assicurato_____

FAC SIMILE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità della suddetta Polizza, DICHIARO espressamente di:

a) essere consapevole che l'adesione alla presente Polizza Collettiva contro i Danni è facoltativa;
b) aver ricevuto il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi (ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche ed integrazioni);
c) avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla Polizza Collettiva contro i Danni, copia integrale del set informativo, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto del 2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
d) non essere affetto da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40%;
e) non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività, ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), epilessia;
f) avere letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo ricevuto;
g) essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo e di prendere atto che pertanto tali fattispecie non daranno diritto ad indennizzo o daranno diritto ad un indennizzo parziale al netto di franchigie o carenze previste.
h) aver ricevuto e di conoscere ed accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell'informativa precontrattuale;
i) prendere atto che, ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo presso i locali del Distributore UniCredit S.p.A. la documentazione afferente alla Polizza, il medesimo Distributore offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet - la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa;
j) essere informato che, qualora abbia aderito ad uno dei Servizi di cui sopra, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione relativa all'Adesione alla Polizza e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove tale ulteriore documentazione sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte - salva eventuale temporanea indisponibilità - nel pertinente ambiente protetto nei citati ambienti protetti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni da me sottoscritte a valere sul prodotto assicurativo.

Firma Assicurato _____

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Contraente che ne darà comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., oppure compilando l'apposito documento presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dall'Assicurazione con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato dandone comunicazione al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure compilando l'apposito documento presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione. In tale caso l'Assicurato avrà diritto di ottenere da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. per il tramite del Contraente, il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato, preso atto dell'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione – acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Firma Assicurato _____

DESIGNAZIONE BENEFICIARI (OPZIONALE)

DESIGNO, quali Beneficiari della Prestazione Assicurata caso Decesso da Infortunio, i seguenti soggetti:

	Cognome	Nome	Codice Fiscale
1)	_____	_____	_____
2)	_____	_____	_____

Firma Assicurato _____

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:

- UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A**.** con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("Unicredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it**.**

2. Categorie di dati trattati

UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

a. dati anagrafici,
b. dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
c. digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
d. dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
e. dati giudiziari.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persone e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persone e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
3	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni
4	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni

5	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
6	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Danni
7	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
8	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Danni
9	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
10	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Danni

4. <u>Tempi di conservazione</u>

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio di liquidazione sinistri.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

i. conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ii. indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii. aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.